

Avv. Prof. Bruno Barel
Avv. Antonella Lillo
Avv. Vincenzo Pellegrini
Avv. Paolo Corletto
Avv. Riccardo Manfrini
Avv. Diego Signor
Avv. Marco Zanon
Avv. Emilio Caucci
Avv. Stefania Stefan
Avv. Pietro Calzavara LL.m.
Avv. Vittorio Titotto
Avv. Massimo Zappalà

Spett.le

Gruppo Padana Ortofloricoltura s.s.

Via Olimpia n. 41

31038 PAESE (TV)

via e-mail

San Vendemiano, 18 novembre 2020

(aggiornamento delle ore 16.00)

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 – emergenza COVID 19: parere legale, con particolare riferimento all’apertura dei punti vendita di fiori e piante nelle c.d. “zone arancione e rossa”

IL QUESITO

Ci viene chiesto un parere legale in merito alla possibilità per i punti vendita di fiori e piante di rimanere aperti anche nelle c.d. zone “arancione” e “rossa”, disciplinate rispettivamente dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020.¹

¹ Come noto, con DPCM 3.11.2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”.

Il DPCM del 3.11.2020 è stato pubblicato nella G.U. n. 275 del 4.11.2020, Suppl. Ord. n. 41.

In estrema sintesi, il Decreto prevede disposizioni restrittive graduate per “fasce” o “zone”:

1) la prima (c.d. “zona gialla”) è disciplinata dall’art. 1 del DPCM e contiene disposizioni generali che si applicano sull’intero territorio nazionale;

Avv. Guido Masutti	Avv. Barbara Dalla Torre	Avv. Giulio Vidali	Avv. Serena Morosin
Avv. Nicoletta Gazza	Avv. Giuseppe Dussin	Avv. Carla Ciufferi PhD	Avv. Elisa De Marchi
Avv. Lisa Larese Gortigo	Avv. Marco Cambio	Avv. Laura Cristofoli	Avv. Alessandro Saran
Avv. Mara Busolin	Avv. Francessca Segato	Avv. Francesca Faustini	Avv. Mariarosa Vicario PhD
Avv. Mario Panzarino	Avv. Leonardo Bolla	Avv. Eugenio Pistacchi	Avv. Federico Gioia
Avv. Marzia Marchetto	Avv. Isabella Paladin	Avv. Federica Casarin	Avv. Giulia Zardetto
Avv. Manuel Seminara	Avv. Elisa Pollesel	Avv. Francesco Foltran	Avv. Valentina Finotto
Avv. Marco Segat	Avv. Valentina Morgante PhD	Avv. Andrea Masiero	Avv. Dario Battistella
Avv. Olga Rilampa	Avv. Marco Boschiero	Avv. Federica Bardini PhD	



STUDIO DELL'ANNO
NORD ITALIA 2019

Treviso - Viale Monte Grappa, 45 - 31100 (TV) - Tel. 0422.2344 (r.a.) - Fax 0422.433668 - bma.tv@studiobma.com

San Vendemiano - Via Friuli, 10 - 31020 (TV) - Tel. 0438.491000 (r.a.) - Fax 0438.402221 - bma.sv@studiobma.com

Milano - Palazzo Veneranda Fabbrica del Duomo - P.zza del Duomo, 20 - 20122 (MI) - Tel. 02.7222201 - Fax 02.861375 - bma.mi@studiobma.com

Verona - Vicolo San Domenico, 16 - 37122 (VR) - Tel. 045.4578838 - bma.vr@studiobma.com

ANALISI

Si premette che il presente parere è limitato all'analisi della disciplina contenuta nel DPCM 3.11.2020. Per tali ragioni – rispetto alle conclusioni tratte nel presente parere – occorrerà verificare, caso per caso, se nelle varie Regioni (o Comuni) siano state emanate ordinanze maggiormente restrittive rispetto alle limitazioni previste a livello nazionale, ordinanze che – ove esistenti – andranno ovviamente osservate.

Ciò premesso, riteniamo che al quesito posto vada senz'altro data una risposta affermativa, come di seguito precisato.

Le attività di “*commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti*”, nonché di “*commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi e altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati*” rientrano tra le attività commerciali espressamente elencate nell'Allegato 23 al DPCM 3.11.2020.

L'art. 3 c. 4 lett. b) DPCM 3.11.2020, nel dettare le misure restrittive per le zone con scenario di “massima gravità” (c.d. “zone rosse”), prevede che in tali aree “*b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie*”.

Alla luce delle succitate disposizioni, è possibile senz'altro affermare che:

- nelle zone “rosse” le attività commerciali di vendita al dettaglio di fiori, piante, bulbi e fertilizzanti rientrano tra quelle di “*[vendita di generi alimentari e di] prima necessità individuate*

2) la seconda (c.d. “zona arancione”) è regolamentata dall'art. 2 del DPCM e contiene misure ulteriormente restrittive per le Regioni che, all'esito di un complesso meccanismo di valutazione di parametri epidemiologici di competenza del Ministero della Salute, presentassero uno “scenario di tipo 3 – livello di rischio alto” (e conseguentemente collocate nella c.d. “fascia arancione”);

3) la terza (c.d. “zona rossa”) è disciplinata dall'art. 3 del DPCM e prevede misure di contenimento ulteriori ed ancor più restrittive rispetto a quelle già previste per la “fascia arancione” per le Regioni che, all'esito delle medesime valutazioni, presentassero uno “scenario di tipo 4 – livello di rischio alto” (e conseguentemente collocate nella c.d. “fascia rossa”).

A norma degli artt. 2 comma 4 e 3 comma 4 del DPCM le disposizioni restrittive previste per la “fascia arancione” ovvero per la “fascia rossa” si applicano alle Regioni individuate dal Ministro della Salute con propria ordinanza e saranno efficaci a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza ministeriale medesima. Invece, le misure “ordinarie” di cui all'art. 1 del DPCM non necessitano, per essere efficaci, della previa emanazione dell'ordinanza del Ministro della Salute.

nell'allegato 23" (v. art. 3 c. 4 lett. b) DPCM 3.11.2020], con la conseguenza che i punti vendita (al dettaglio) di tali prodotti possono senz'altro rimanere aperti nei giorni feriali e, nelle giornate prefestive e festive, soltanto qualora gli stessi non siano ubicati "*all'interno di centri commerciali e mercati*" (v. artt. 1 c. 9 lett. ff) DPCM 3.11.2020);

- nelle zone "arancione" le attività di vendita al dettaglio di fiori, piante, bulbi e fertilizzanti sono permesse: l'art. 2 DPCM 3.11.2020 non prevede infatti limitazioni allo svolgimento di specifiche attività commerciali, fatte salve le limitazioni previste in via generale per i giorni festivi e prefestivi (v. artt. 2 c. 5 e 1 c. 9 lett. ff) DPCM 3.11.2020). Di conseguenza, anche nelle zone "arancione" i punti vendita (al dettaglio) dei succitati prodotti agricoli possono rimanere senz'altro aperti nei giorni feriali e, nelle giornate prefestive e festive, soltanto qualora tali punti vendita non siano collocati "*all'interno di centri commerciali e mercati*" (v. artt. 2 c. 5 e 1 c. 9 lett. ff) DPCM 3.11.2020).

Acclarato che i punti vendita (al dettaglio) di fiori, piante, bulbi e fertilizzanti possono rimanere aperti anche nelle zone "arancione" o "rossa" (seppure con le limitazioni sopra precisate relativamente ai giorni festivi e prefestivi), è evidente che, **così come i punti vendita possono restare aperti, anche i cittadini aventi residenza, domicilio o abitazioni nelle zone "rossa" o "arancione" potranno legittimamente uscire di casa per acquistare i suddetti prodotti agricoli.**

A conferma di quanto sopra si segnalano le seguenti FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri:²

- FAQ per zona rossa: "**Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?**

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell'allegato 23";

- FAQ per zona arancione: "**Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?** Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili".

Si precisa inoltre che, anche nelle zone "arancione" e "rossa", è permesso uscire dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione per acquistare i prodotti agricoli succitati.

² Cfr. <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>

Con riferimento alla zona “arancione” tale conclusione è confermata dall’art. 2 c. 4 lett. b) DPCM 3.11.2020, il quale prevede che “è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”: in altri termini, l’acquisto dei beni di cui all’allegato 23 DPCM 3.11.2020, riguardando generi di prima necessità (come definiti dall’art. 3 c. 4 lett. b) DPCM) configura certamente una situazione di necessità che giustifica lo spostamento anche al di fuori del proprio territorio comunale (finalizzato all’acquisto dei predetti beni, qualora non disponibili nel comune di residenza, domicilio, abitazione).

Si precisa che la succitata disposizione e le medesime conclusioni trovano applicazione anche nella zona “rossa” in virtù della disposizione di rinvio contenuta nell’art. 3 c. 5 DPCM 3.11.2020 a norma del quale “le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territorio di cui al presente articolo, ove per tale territorio non siano previste analoghe misure più rigorose”.

A conferma di quanto sopra esposto si segnala la seguente FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata con riferimento sia alla zona “rossa” sia a quella “arancione”:

“Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?”

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.

Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, è possibile concludere che – fatte salve eventuali ulteriori misure restrittive regionali o comunali –, le disposizioni del DPCM 3.11.2020 consentono:

- l’apertura dei punti vendita al dettaglio di fiori, piante, bulbi e fertilizzanti sia nella zona “rossa” sia in quella “arancione”, con l’unica limitazione consistente nel divieto di apertura nei giorni

festivi e prefestivi qualora i suddetti punti vendita siano ubicati “*all’interno di centri commerciali e mercati*” (v. artt. 1 c. 9 lett. ff] DPCM 3.11.2020);

- la possibilità per i cittadini residenti, aventi dimora o abitazione all’interno della zona “rossa” o “arancione”, di spostarsi, anche al di fuori del proprio comune, per acquistare i prodotti agricoli succitati qualora non disponibili (o non economicamente convenienti) nel comune di residenza, domicilio, abitazione (a tal fine sarà necessario munirsi di apposita autocertificazione).

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordialità

avv. Vincenzo Pellegrini

(firmato digitalmente)

Pellegrini Firmato digitalmente
da Pellegrini Vincenzo
Vincenzo Data: 2020.11.18
16:40:15 +01'00'